

Corte giust., Grande Sezione, 11 giugno 2020, c. 581

L'art. 18, comma 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ad una clausola, prevista in un contratto concluso tra una compagnia assicurativa e un produttore di dispositivi medici, la quale limiti l'estensione geografica della copertura assicurativa della responsabilità civile derivante da tali dispositivi ai soli danni verificatisi nel territorio di un unico Stato membro, in quanto una situazione siffatta non rientra, allo stato attuale del diritto dell'Unione, nel campo di applicazione di quest'ultimo.

Corte giust., Sez. II, 21 giugno 2017

L'art. 4 della direttiva 85/374/Cee relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev'essere interpretato nel senso che non osta a un regime probatorio nazionale, come quello di cui al procedimento principale, in base al quale il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su un'azione diretta ad accertare la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest'ultimo, può ritenere, nell'esercizio del libero apprezzamento conferitogli al riguardo, che, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce né esclude l'esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, taluni elementi in fatto invocati dal ricorrente costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti i quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità tra detto difetto e tale malattia. I giudici nazionali devono tuttavia assicurarsi che l'applicazione concreta che essi danno a tale regime probatorio non conduca a violare l'onere della prova instaurato da detto art. 4 né ad arrecare pregiudizio all'effettività del regime di responsabilità istituito da tale direttiva.

Corte giust., 5 marzo 2015, Sez. IV, c. 503/13

La Corte di giustizia ha ritenuto che l'accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i *pacemaker* e i defibrillatori automatici impiantabili consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare tale difetto nel prodotto sostituito. Più precisamente per l'organo giudicante gli artt. 1 e 9, comma 1, lett. a, della direttiva 85/374 devono essere interpretati nel senso che il danno causato da un'operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto difettoso, quale un *pacemaker* o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un «danno causato dalla morte o da lesioni personali», di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato.

Corte giust., 2 dicembre 2009, Sez. I, c. 358/08

Si pone in contrasto con la normativa comunitaria (art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/Cee in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi) la normativa nazionale che, nel corso del giudizio instaurato per far valere la responsabilità del produttore per i danni causati da difettosità del prodotto immesso in commercio, autorizzi, dopo la scadenza del termine di prescrizione decennale, la sostituzione processuale del soggetto convenuto erroneamente citato in giudizio come produttore, con l'effettivo produttore del prodotto difettoso. Tale normativa comunitaria, tuttavia, non impedisce al giudice di considerare legittima la suddetta sostituzione processuale qualora il soggetto convenuto originariamente e tempestivamente in giudizio risulti essere una società controllata al 100% dal produttore, a condizione che si accerti che l'immissione in commercio del prodotto da parte della controllata sia avvenuta su unica determinazione della società produttrice controllante. Spetta al giudice nazionale, inoltre, verificare se il soggetto danneggiato da un prodotto che si afferma essere difettoso non abbia potuto identificarne il produttore, non avendo il fornitore del prodotto comunicato diligentemente e di propria iniziativa, l'identità del produttore. In tal caso, l'art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, deve essere interpretato nel senso di considerare il fornitore quale produttore ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della direttiva.

Corte giust., 4 giugno 2009, Sez. I, c. 285/08

Il produttore risponde dei danni derivanti dalla difettosità dei prodotti immessi sul mercato anche se si tratta di danni cagionati a cose destinate ad un uso professionale ed utilizzate in tal senso qualora il danneggiato fornisca la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno.